

Linee di indirizzo comunali sull'applicazione dell'istituto della "monetizzazione" per l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Premessa

Si rimanda per quanto non esplicitato nelle presenti linee di indirizzo alla L.R. 38/2006 e smi e alla D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268 e smi

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti linee si applicano alle aree incluse negli Addensamenti commerciali A1 e A3 di cui alla tavola A approvata con D.C.C. n. 5 del 25/01/2011 "APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE AL P.R.G.C., ART. 17, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77 E S.M.I. PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL COMMERCIO EX ART. 6, COMMA 5, DEL D. LGS. 114/1998 E ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/99", e normate dagli artt. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9., 3.2.10, 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.5.1., 3.5.2. delle Norme Tecniche di Attuazione di PRGC vigente.

Art. 2 Determinazione del fabbisogno dei parcheggi

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è sempre dovuto nel caso di nuova apertura/trasferimento/ampliamento, fatti salvi i casi di esclusione richiamati nel successivo art. 3 delle presenti linee guida ed è determinato secondo i parametri della tabella che segue:

Superficie di somministrazione [mq]	Metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) per gli esercizi di somministrazione ubicati negli Addensamenti commerciali A1- A3
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<S<50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

Qualora il fabbisogno totale di parcheggi determinato applicando la tabella di cui sopra fosse superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione dell' art. 21 della LR 56/77 e smi e dall'art. 2 della L. 122/89, la differenza dovrà essere reperita in area privata fisicamente accessibile nell'orario di apertura dell'esercizio e ad esso limitrofa in un raggio di 100 m.

Nel casi di variazione della superficie di somministrazione, solo la parte in ampliamento è soggetta al reperimento del fabbisogno di parcheggi come sopra determinato.

Qualora applicando le singole formule del fabbisogno dei parcheggi si ottenga un numero decimale, quest'ultimo è reso proporzionale al n° dei mq necessari per 1 singolo parcheggio, secondo la seguente proporzione:

$$1 \text{ (posto auto) : } 26 \text{ mq} = N \text{ (da Tabella art. 8 allegato A) : } x$$
$$X \text{ (mq)} = 26mqx N$$

Art. 3 Casi in cui non è obbligatorio il reperimento del fabbisogno

Subingresso disciplinato all'art. 13 c. 3 della L.R. n. 38/06, in quanto si tratta di un semplice cambio di titolarità che, come tale, non implica il rilascio di una nuova autorizzazione, né comporta modificazioni strutturali dell'esercizio;

Trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento commerciale (art. 12, c. 7);

Altri casi **normati dal comma 5 dell'articolo 15 "norme sostitutive, transitorie e finali"** dell'allegato A alla D.G.R. n. 85-13268/2010 e smi ,

Art. 4 Ammissibilità dell'applicazione dell'istituto della monetizzazione

L'applicazione dell'istituto della monetizzazione è ammessa negli ambiti richiamati nell'art. 1 delle presenti Linee di indirizzo, qualora il reperimento del fabbisogno computato secondo la tabella dell'art. 2 non sia possibile per carenza di spazi idonei, fisicamente accessibili e posti in aree limitrofe all'esercizio.

La monetizzazione è attuabile su istanza presentata in modalità cartacea ovvero telematica, dall'avente titolo (titolare dell'azienda da insediare o già insediata nel caso di ampliamento, o proprietario ovvero affittuario dell'immobile, o altro titolo idoneo) presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Domodossola (utilizzando il modello predisposto) corredata dai seguenti elaborati (in **duplice copia**):

1. **estratto PRGC** vigente con l'individuazione grafica dell'immobile oggetto della attività di somministrazione alimenti e bevande e dell'intorno al medesimo di forma circolare con raggio minimo di 100 m misurato dal punto di accesso all'Attività;
2. **planimetria generale** esplicativa redatta su base catastale che rappresenti un intorno di raggio minimo di 100 m dall'immobile oggetto della attività di somministrazione alimenti e bevande che dimostri l'impossibilità al reperimento.
3. **planimetria**, in scala 1:100/1:200, dell'unità immobiliare interessata che **indichi graficamente la superficie di somministrazione e dimostri geometricamente il calcolo per la determinazione della stessa**;
4. **relazione** illustrativa che argomenta dettagliatamente i motivi dell'impossibilità al reperimento (es. carenza di spazi idonei fisicamente accessibili e posti in aree limitrofe all'esercizio)

Per i locali con superficie di somministrazione **superiore a mq 80** insediati o insediandi nell'addensamento A3 che necessitano di autorizzazioni all'esercizio per nuova apertura/trasferimento/ampliamento di esercizi, l'istanza di parte per la "monetizzazione" andrà ulteriormente motivata sulla base di una specifica valutazione sull'impatto sulla viabilità redatto secondo quanto descritto dall'art. 9 c. 4 e successivi dell'Allegato A alla DGR . 8 febbraio 2010 n. 85-13268 e smi firmato da professionista abilitato.

Art. 5 Iter autorizzativo all'applicazione dell'istituto della monetizzazione

Nei casi di S.C.I.A. amministrativa ex art. 12 (ampliamenti di superficie) della L.R. 38/2006 il nulla osta all'applicazione della monetizzazione deve essere ottenuto prima del deposito della medesima.

L'istanza di parte è verificata tramite atto di carattere gestionale dal Dirigente dell'Area Servizi Territoriali entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

Nei casi di domanda di nuova apertura o trasferimento senza opere edilizie (art. 9 della L.r. 38/2006) e nei casi di domanda di nuova apertura, trasferimento, ampliamento con opere edilizie soggette a Permesso di Costruire, S.C.I.A. edilizia,

D.I.A. edilizia e C.I.A. edilizia nell'ambito di procedimenti S.U.A.P. (artt. 9 e 12 della L.r. 38/2006) la istanza di autorizzazione alla monetizzazione deve essere allegata alla istanza di autorizzazione all'esercizio allo Sportello Unico Attività Produttive. La stessa è verificata nell'ambito del procedimento dello Sportello Unico Attività Produttive trattandosi di presupposto necessario al rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 6 Valore unitario di riferimento per la determinazione del corrispettivo della monetizzazione (Rif. D.G.C. n. 105. del 10/10/2011)

Nell'addensamento A1

Monetizzazione posto auto al mq = 300,00 €/mq

Conseguentemente l'importo per la monetizzazione di un singolo posto auto è pari a 300,00 €/mq x 26mq per complessivi **7.800 €**

Negli addensamenti A3

Monetizzazione posto auto al mq = 150,00 €/mq

Conseguentemente l'importo per la monetizzazione di un singolo posto auto è pari a 150,00 €/mq x 26 mq. per complessivi **3.900 €**

Art. 7 Versamento del corrispettivo della monetizzazione

Il versamento del corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree deve essere corrisposto:

1. all'atto della presentazione allo S.U.A.P. della S.C.I.A. amministrativa ex art. 12 della L.R. 38/2006.
2. all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'apertura, trasferimento, ampliamento (artt. 9 e 12 della LR 38/2006).

Art. 8 Altre disposizioni

La monetizzazione delle aree non esonera dal pagamento né comporta riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari eventualmente dovuti all'Amministrazione Comunale.

Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di diniego dell'autorizzazione all'esercizio o di sospensione della stessa nei casi di mancato pagamento degli importi rateizzati.

Nell'ipotesi di rinuncia formale all'avvio dell'attività (**esclusivamente tramite comunicazione scritta allo Sportello Unico Attività Produttive**) prima o anche successivamente al rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio, gli importi per la monetizzazione non saranno dovuti.